

Cassa Integrazione in Deroga

Viene concessa a fronte di una riduzione totale (zero ore) o parziale dell'attività lavorativa (quando vi sia una ragionevole previsione di riprendere l'attività) a seguito di: crisi di mercato; mancanza di lavoro o di commesse, di materie prime; per calamità naturali.

Non si può ricorrere alla Cig in deroga se è cessata l'attività dell'azienda, ad esclusione di alcuni casi: quando la cessazione avviene nel corso di una Cig in deroga già concessa, effettive possibilità di ripresa dell'attività produttiva con l'acquisizione dell'azienda cessata da parte di terzi; per completare la gestione degli esuberanti al termine di una Cig Straordinaria; per accedere alla Cig Straordinaria per cessazione.

Datori di lavoro destinatari

Imprese industriali ed artigiane, aziende agricole, imprese del terziario, cooperative (comprese trasporto, facchinaggio e sociali tipo "B"), studi professionali.

Datori di lavoro esclusi

Imprese del credito e assicurative (escluse mandatarie o appaltatrici), dello spettacolo (per il personale artistico), datori di lavoro domestico, armatori, portuali, settore sanitario, socio-sanitario e trasporto pubblico locale in concessione o convenzione.

L'indennità di Cig in deroga

L'integrazione salariale è riferita a quella prevista per la Cig Ordinaria.

La durata massima è di 180 giorni lavorativi (220 quando l'azienda opera su più unità produttive). Periodi minori invece nei casi di aziende cessate.

Lavoratori beneficiari

operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci lavoratori di coop, somministrati, a domicilio monocommessa

Lavoratori esclusi

dirigenti, lavoratori domestici, collaboratori coordinati, soci coop non dipendenti.

Requisiti

almeno 90 giorni di anzianità presso il datore di lavoro che fa richiesta. Per i somministrati si calcolano i periodi, anche non continuativi, presso la società fornitrice.

Accordo sindacale

Per accedere alla Cig in deroga è obbligatorio l'accordo sindacale aziendale.

Mobilità in Deroga

Viene concessa ai lavoratori dipendenti (compresi somministrati, apprendisti e con contratto a tempo determinato) che hanno perso involontariamente il lavoro, domiciliati in Veneto e che:

a) non beneficiano dell'Aspi o della mini-Aspi - **b)** hanno esaurito il trattamento di mini-Aspi nel 2013 - **c)** hanno esaurito la disoccupazione ordinaria o l'Aspi nel 2013 - **d)** hanno esaurito nel 2013 il trattamento di mobilità di 12 mesi - **e)** hanno esaurito nel 2013 il trattamento di mobilità e maturano il diritto di pensione nei 12 mesi successivi.

I requisiti

Anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivo, comprensivi di ferie, festività, infortuni e maternità.

I lavoratori somministrati devono aver svolto almeno 6 mesi di missione anche presso diversi utilizzatori e con diverse agenzie nei 24 mesi precedenti la cessazione dell'ultima missione.

L'indennità di mobilità

L'importo dell'indennità è calcolato come per la Cig Straordinaria. La durata è di: 8 mesi per i lavoratori caso **a)** - 6 mesi caso **b)** - 4 mesi caso **c)** - 6 mesi caso **c)** se il lavoratore ha più di 50 anni di età - 4 mesi caso **d)** - 12 mesi caso **e)**.

Per i lavoratori dei casi **a)**, **b)** e **c)** può essere prolungata di altri 12 mesi se in questo periodo maturano il diritto alla pensione.

Cosa fare per avere la mobilità in deroga

Il lavoratore deve presentare domanda di mobilità in deroga presso il Centro per l'Impiego e la sede Inps competente (via telematica).

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro o del precedente ammortizzatore.

L'indennità decorre dall'ottavo giorno dopo la cessazione del lavoro nel caso **a)** oppure dal giorno successivo al termine del precedente ammortizzatore in tutti gli altri casi.